



## Cittadinanza

27 ottobre 2020

Nell'ambito delle disposizioni urgenti introdotte con il D.L. 113 del 2018 sono previste alcune modifiche ed integrazioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, come disciplinate dalla legge n. 91 del 1992. Tra le novità principali è stata introdotta la revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni gravi delitti. Si prevede inoltre l'aumento del contributo richiesto per le istanze e gli altri atti relativi alla cittadinanza. Il successivo D.L. 130 del 2020 è intervenuto sui termini entro cui devono concludersi i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per concessione di legge, stabilendoli in massimo trentasei mesi (in luogo di quarantotto).

Nelle ultime legislature sono state oggetto di esame parlamentare diverse proposte di riforma complessiva della legge sulla cittadinanza con la finalità di adeguare l'impianto normativo vigente al massiccio aumento dei flussi migratori, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo. In tale contesto, nella XVIII legislatura la Commissione affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 105), nell'ambito della cui istruttoria è in corso un ciclo di audizioni informali.

### Le modifiche introdotte dal D.L. 113/2018 e dal D.L. 130/2020

Con il decreto legge [113/2018](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di acquisto e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge 91 del 1992.

In primo luogo, il decreto legge (articolo 14) ha **abrogato** la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di **cittadinanza per matrimonio** decorsi due anni dall'istanza. La norma abrogata, in pratica, assegnava alla amministrazione pubblica un **termine perentorio di due anni** per pronunciarsi sulla istanza di cittadinanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, restava preclusa all'Amministrazione l'emanazione del decreto di rigetto della domanda, venendo ad operare una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano, atteso che per effetto dell'inutile decorso del termine l'amministrazione perdeva il potere di negare la cittadinanza.

Parallelamente, è stato **esteso** da ventiquattro a quarantotto mesi **il termine per la conclusione dei procedimenti** di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per beneficio di legge (c.d. naturalizzazione). Il termine decorre dalla data di presentazione della istanza. Sul termine di tali procedimenti è intervenuto nuovamente il decreto-legge n. 130 del 2020 (art. 4, co. 5-7), che lo ha stabilito in massimo **trentasei mesi** (in luogo dei precedenti quarantotto): tale termine trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 130.

Oltre ad intervenire sui termini dei relativi procedimenti, il D.L. n. 113 del 2018 **ha subordinato l'acquisto della cittadinanza italiana** per matrimonio (art. 5) e per concessione di legge (art. 9) al possesso da parte dell'interessato di un' **adeguata conoscenza della lingua italiana**, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Da tale specifico onere di attestazione sono **esclusi** coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4- *bis* del TU in materia di immigrazione e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana.

Inoltre il decreto n. 113 del 2018 ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del **contributo richiesto** dalla legge **per gli atti relativi alla cittadinanza**.

Da ultimo, il decreto introduce nell'ordinamento un'ipotesi di **revoca della cittadinanza italiana** in caso di condanna definitiva per alcuni gravi delitti (terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, ricostituzione di associazioni sovversive, partecipazione a banda armata, assistenza associazioni sovversive o con finalità di

terrorismo). Tale misura può essere disposta solo nei confronti dei cittadini che abbiano acquistato lo *status civitatis* per matrimonio ovvero per concessione ovvero per residenza legale fino alla maggiore età. La revoca è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

## Le proposte di legge in esame

La Commissione affari costituzionali, all'inizio della legislatura, ha avviato l'esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, di riforma della vigente disciplina in materia di cittadinanza (AC 105). La proposta interviene con diverse modifiche al fine di facilitare e incrementare le possibilità di acquisizione della cittadinanza, in particolare attraverso l'**estensione delle fattispecie di *ius soli*** e la previsione di ampie **possibilità di acquisto della cittadinanza per i minori** presenti sul territorio.

In particolare, la proposta dispone che lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età acquista, a richiesta, la cittadinanza italiana qualora abbia soggiornato regolarmente in Italia fino al compimento della maggiore età. Al contempo, si prevede una forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale (*ius culturae*): nel dettaglio, acquista la cittadinanza il minore figlio di genitori stranieri previa frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Tra le diverse novità del provvedimento, si stabilisce, inoltre:

- la riduzione da due anni a sei mesi, del periodo minimo di residenza in Italia dopo il matrimonio richiesto ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani
- la restrizione dei casi di concessione discrezionale della cittadinanza, introducendo al contempo una nuova modalità di attribuzione della cittadinanza che sostituisce alcune attuali ipotesi di acquisto di cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. La principale innovazione consiste nel fatto che l'acquisto della cittadinanza non è dunque più discrezionale ma costituisce un atto dovuto una volta verificati i requisiti prescritti dalla legge.

Nel corso dell'istruttoria legislativa, la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un **ciclo di audizioni informali** sul provvedimento.

## Il tema della cittadinanza nelle ultime legislature

Nel corso delle ultime legislature è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo.

Come noto, la **legge sulla cittadinanza italiana** è basata attualmente sul principio del cd. *ius sanguinis*, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani (legge 5 febbraio 1992, n. 91). Mentre il diritto alla cittadinanza per *ius soli* - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio - è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori.

Nella **XVII legislatura** il **dibattito sulla riforma della legge** si è mosso sulla base del prevalente intento di riflettere sul rapporto tra cittadinanza e fenomeno migratorio, come sviluppatosi nell'ultimo decennio. La Commissione affari costituzionali della Camera, all'inizio della legislatura, aveva avviato in sede referente l'esame di 25 proposte di legge e svolto un'**indagine conoscitiva** in sede istruttoria, valutando dapprima un'ipotesi molto ampia di riforma. La maggior parte delle proposte di legge in esame era tesa ad integrare le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di diritto della cittadinanza, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello *ius soli*. Altre proposte prevedevano anche l'accesso di diritto alla cittadinanza ai minori stranieri nati o entrati in Italia nei primi anni di vita e che vi hanno soggiornato o risieduto legalmente fino alla maggiore età (cd. *ius domicilii*). Molte proposte miravano ad introdurre una

nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minore che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale (c.d. *ius culturae*). Tra le altre questioni affrontate figuravano: interventi in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio per semplificare o aggravare i requisiti richiesti; la riforma dei casi di cd. naturalizzazione; l'introduzione di requisiti di integrazione linguistica e sociale dei richiedenti la cittadinanza con diverse modalità (test di integrazione, attestazione di conoscenza della lingua, frequenza di appositi corsi).

Nel corso dell'istruttoria il perimetro della discussione è stato successivamente limitato all'estensione dei **casi di acquisizione della cittadinanza per i minori nati o formati in Italia**. La novità principale del testo rispetto alla normativa vigente consisteva nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico o formativo. La [proposta di riforma](#) è stata approvata dall'Assemblea della Camera il 13 ottobre 2015, per poi essere trasmessa al Senato dove tuttavia l'esame non ha concluso il proprio iter entro lo scioglimento delle Camere ([A.S. 2092](#)).

Anche nel corso della **XVI legislatura** era stata riproposta all'attenzione della Camera dei deputati la questione della riforma della legge sulla cittadinanza. Tra le modifiche discusse: la diminuzione da 10 a 5 anni del periodo di permanenza in Italia per l'acquisto della cittadinanza; l'accertamento della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero; la riduzione della discrezionalità del provvedimento di concessione della cittadinanza; l'ampliamento dei casi di attribuzione della cittadinanza ai bambini stranieri nati in Italia o che, comunque, abbiano compiuto il percorso di studi in Italia (seconda generazione); l'introduzione della revoca della cittadinanza, in caso di condanna definitiva per gravi delitti; il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani residenti all'estero che l'abbiano perduta a seguito della naturalizzazione nei Paesi di accoglienza.

La I Commissione era giunta all'approvazione di un testo unificato che prevedeva: l'introduzione della frequenza con profitto delle scuole e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione come requisito ulteriore per l'acquisizione della cittadinanza per lo straniero nato in Italia; l'introduzione del percorso di cittadinanza, che si sostanzia in una serie di condizioni alla cui sussistenza è subordinata l'acquisizione della cittadinanza dello straniero legalmente soggiornante in Italia da almeno 10 anni ( [A.C. 103 e abb.-A](#)). In seguito al rinvio in Commissione del testo, deliberato dall'Assemblea, la Commissione aveva deciso di concentrare i lavori su un tema più specifico, ossia sulle modalità di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri, senza giungere all'approvazione di un testo.

A fronte dell'incremento del numero di richieste di cittadinanza, negli ultimi anni il Parlamento ha approvato **singoli interventi di modifica** della normativa vigente tesi a snellire le relative procedure.

Per quanto riguarda gli interventi normativi, si è previsto che, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza dello straniero nato in Italia a seguito di residenza legale ininterrotta fino alla maggiore età (art. 4, co. 2, L. 91/1992), non sono più imputabili all'interessato eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione ([art. 33 del D.L. n. 69/2013](#)). Inoltre, è stato introdotto l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, al compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di esercitare il diritto di chiedere la cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Sotto un diverso profilo, per favorire l'integrazione dei minori privi di cittadinanza, la [L. n. 12/2016](#) ha consentito ai minorenni stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dall'età di 10 anni il **tesseramento presso società sportive delle federazioni** nazionali con le stesse procedure previste per i cittadini italiani. Il tesseramento resta valido anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Tale previsione è stata, poi, ampliata dalla [L. n. 205/2017](#) (legge di bilancio 2018: art. 1, co. 369), che ha disposto che tale tesseramento è possibile **anche** ove i minori **non** siano **in regola** con le norme relative all'**ingresso** e al **soggiorno**, laddove siano **iscritti da almeno un anno** a una qualsiasi classe della scuola italiana.

Si ricorda, infine, che il Parlamento ha **ratificato il trattato di adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia**, fatta a New York il 30 agosto 1961 ([L. 162/2015](#)).

[La cittadinanza: quadro normativo vigente](https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_app_ac0387.html)

[https://temi.camera.it/leg18/post/pl18\\_app\\_ac0387.html](https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_app_ac0387.html)

---

[La riforma della cittadinanza: il testo approvato nella XVII legislatura](https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_4618.html)

[https://temi.camera.it/leg18/post/pl18\\_4618.html](https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_4618.html)

---